



CICERONE



ORGANO DI INFORMAZIONE DEI PENSIONATI

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/04 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB - Roma - 1/2005 - Gennaio-Febbraio-Marzo



CICERONE

Bimestrale S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati

Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Sito internet: www.sindacatoorsa.it
e-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it

Direttore responsabile
Elena Maccanti

PEGASO Società Cooperativa
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino

Direttore editoriale
Rosa Mellina

Coordinatore editoriale
Giorgio Bono

In redazione
Filippo De Jorio • Fausto Mangini
Segreteria Generale
Giuseppe Torrente • Gaetano Trigilio
Pier Luigi Villa
Foto di copertina: Giorgio Bono

Progetto grafico
Pegaso Società Cooperativa

Stampa
Arti Grafiche San Rocco
Grugliasco (TO)

Reg. Trib. di Roma n. 536/2000 del 13/12/2000

Concessionaria per la pubblicità
Pegaso Società Cooperativa
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino
Tel. 011 5171242 - Fax 011 539473
e-mail: pegasoin@tin.it



Il S.A.PENS. cura la diffusione della rivista in base a una mailing list, continuamente aggiornata. Ai sensi dell'Art. 13, comma 1 della Legge n. 675/96 sulla "Tutela dei dati personali", ciascun destinatario della pubblicazione, ha diritto in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente di fare modificare o cancellare i propri dati personali, o semplicemente di opporsi al loro utilizzo. Tale diritto può essere esercitato scrivendo a:

Pegaso Società Cooperativa
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino

La Pegaso lascia agli autori la responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati e agli artisti quella dei contenuti espressi nelle loro opere.

Il S.A.PENS. ha una propria indissolubile autonomia decisionale. Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche, ideologiche e di fede religiosa. Nel contempo il sindacato respinge e non ammette alcuna influenza e ingerenza di organismi politici, ideologici e religiosi ...

(Dall'art. 2 dello Statuto S.A.PENS.)

sommario

- 3** Verso il Congresso Nazionale
- 3** Documento finale - Loano (SV)
- 4-5** Propaganda mediatica
- 5** Pensionati ex ferrovieri
- 6-7** Pensioni d'annata / Disegno di Legge n. 3291
- 7-8** Amianto. Innovazioni sostanziali e procedurali
- 9-10** Perverse conseguenze
- 11-12** Pensioni di reversibilità
- 13-14** Notizie in breve / Ultima ora
- 15** Frammenti di storia Il piacere di essere italiani
- 16-17** Qual buon vento! I riti della settimana di Pasqua
- 17** Più tutela per gli acquirenti della prima casa
- 18-19** I vostri quesiti

S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati
OR.S.A.
Segreteria Generale
Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Tel./Fax 06.4440.361
Sito Internet: www.sindacatoorsa.it
E-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it



VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Consiglio Generale del S.a.Pens., riunitosi a Loano il 16 e 17 febbraio scorso ha deliberato la convocazione del Congresso Generale entro la seconda decade del prossimo mese di giugno. La maggiore assise sarà preceduta dai Congressi Provinciali e Regionali nel rispetto delle norme statutarie e procedurali.

La riunione del Consiglio Generale è stata anche l'occasione per una attenta analisi delle problematiche in cui la categoria è da tempo impegnata. In particolare: alla reale perequazione delle pensioni, alla soluzione delle *pensioni d'annata*, alla vigenza triennale dei contratti di lavoro, al trattamento fiscale e di reversibilità. La latitanza e l'insensibilità del Governo e del Parlamento sono stati elementi di aspre critiche rivolte dalla Segreteria Generale e dalla quasi totalità degli interventi. Critiche che non hanno neppure risparmiate le Confederazioni maggiormente rappresentative che utilizzano i pensionati come un esercito buono a riempire le piazze per poi dimenticarli ed abbandonarli a se stessi. Il Congresso sarà l'occasione per riaffermare il diritto dei pensionati di *vivere e non sopravvivere*, decidendo le forme più adeguate per il diretto coinvolgimento nelle decisioni di politica sociale a difesa degli anziani, sempre più vittime ed esposti all'inerzia del legislatore. L'applicazione dei principi sanciti dalla sentenza n. 30/2004 della Corte Costituzionale, la definizione della problematica dei pensionati ferroviari e postelegrafonici, la nascita del paniere Istat dei pensionati definito sui reali consumi di base degli anziani, la soluzione dei diritti sanciti dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti in materia di reversibilità, l'eliminazione della sperequazione della *no tax area*, sono tutti elementi essenziali per il superamento dell'indecoro stato sociale in cui si trovano oggi i pensionati e gli anziani in genere.

Un percorso che il S.a.Pens. cercherà di intraprendere con tutti i sindacati ed associazioni rappresentativi dei pensionati che, sganciati dalle logiche di partito, decideranno finalmente di tutelare i legittimi interessi del personale in quiescenza. Il Congresso Generale precederà la celebrazione del 1° Congresso dell'Or.s.a. che definirà l'assetto Confederale rappresentativo di tutte le categorie dei lavoratori e dei pensionati.

Giuseppe Torrente

DOCUMENTO FINALE

CONSIGLIO GENERALE S.A.PENS. - Or.s.a LOANO (SV) 16/17 febbraio 2005

Il Consiglio Generale S.A.PENS. riunitosi a Loano (SV) nei giorni 16 e 17 febbraio 2005 per gli adempimenti statuari e l'analisi dei problemi di categoria

Approva

- la relazione dei Sindaci Revisori e i Rendiconti annuali;
- la relazione della Segreteria Generale con particolare riferimento alle problematiche relative:
 - a) agli sviluppi parlamentari negativi, a tutt'oggi, circa la vertenza sulla triennalità, non considerando conclusa la vicenda e riprendendo politicamente l'impegno per la trasformazione in legge dell'atto 2905 del Senato che porrebbe soluzione al problema;
 - b) al rinnovo della lotta, sempre attuale, a sostegno delle pensioni d'annata, ricercando un migliore impegno e comprensione parlamentare per superare, sull'argomento, gli ostacoli economici e sindacali.

Dà mandato Alla Segreteria Generale di indire il 1° Congresso Generale S.A.PENS. entro il 20 giugno 2005, preceduto dai relativi Congressi Provinciali e Regionali e di concretizzare, nel corrente anno, il Congresso Confederale Or.s.a onde permettere il decollo definitivo di tutte le aspettative e programmi attesi dalle categorie sindacali autonome.

Approva L'operato della Segreteria Generale nella ricerca delle soluzioni migliori per dare, su tutto il territorio nazionale, l'assistenza fiscale e previdenziale necessaria a tutti gli associati. Il recente accordo con l'Enapa, pur andando nella giusta direzione, dovrà essere perfezionato ed adattato alle varie realtà territoriali e seguito con particolare attenzione.

Impegna La Segreteria Generale ad operare in sede politica e parlamentare affinché il problema principe della popolazione pensionati "perequazione delle pensioni" venga **capito e risolto** in maniera chiara e definitiva come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 13 gennaio 2004, visto che l'attuale sistema delle perequazioni delle pensioni al costo della vita ha già provocato, nelle pensioni di origine più vecchie, un rilevante decremento del valore iniziale che si accentua nel tempo. Sull'argomento si dovrà ricercare una intesa intersindacale con tutte le organizzazioni sindacali ed associazioni rappresentanti la categoria dei pensionati affinché sia data la massima risonanza e sensibilizzazione in tutto il paese.

Sollecita La Segreteria Generale a chiarire con il Governo il perché della differenziazione di trattamento fiscale tra lavoratori e pensionati sulla *no tax area* che penalizza questa ultima categoria più debole e bisognosa di sostegno.

Raccomanda La ricerca alla soluzione del problema riguardante la sentenza n. 8/2002 della Corte dei Conti a Sezioni Unite in materia di reversibilità.

Il Consiglio Generale ringrazia la Segreteria Generale per lo sforzo fatto a favore dei pensionati nell'arco del mandato congressuale. La Segreteria Generale ha le carte in regola per avere ben operato nei dettami di questo Consiglio anche in materia sindacale con la ricerca attenta e tenace di tutte le iniziative per far sorgere la Confederazione dei Sindacati Autonomi. Un grazie ancora quindi alla Segreteria Generale.

PROPAGANDA MEDIATICA

I pensionati italiani sono i più frustrati d'Europa, non lo diciamo noi ma le ricerche svolte in 15 paesi del mondo. L'Italia è uno dei paesi con il più basso assegno pensionistico, nonché la nazione con il maggiore divario tra pensione mediamente erogata (870 €) e quella ritenuta necessaria per vivere (1.300 €).

Il rapporto Eurispes 2005 ci consegna un'Italia sempre più povera e sfiduciata, un paese logorato dall'inflazione, dove si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, rifugiandosi sempre più spesso nell'acquisto a rate anche dei beni di prima necessità e ricorrendo al gioco d'azzardo per integrare un reddito che non basta mai.

Un potere d'acquisto delle pensioni crollato di oltre il 20% nell'arco degli ultimi tre anni e con il caro vita cresciuto del 8% annuo. Il tutto con una economia a cavallo tra la legalità e l'illegalità, con un sommerso ormai vicino al 28% del Pil pari a 302 milioni di € ed una evasione fiscale valutata in 134 miliardi nel 2004 che diventeranno 145 nel 2005. Una situazione che si contrappone alla cosiddetta *povertà in giacca e cravatta* e che si aggiunge ai 14 milioni di soggetti già sicuramente poveri o quasi poveri. A questo preoccupante quadro della situazione del nostro paese il Governo ha risposto con la Finanziaria 2005.

Una manovra che con una mano darebbe (il condi-

zionale è d'obbligo) e con l'altra toglie (unica certezza), con molte novità (per la verità più di segno negativo che positivo). La riforma fiscale (la vecchia Irpef oggi Ire) è sicuramente l'argomento che ha destato la maggiore attesa in quanto la più propagandata. Con la busta paga di gennaio scorso i lavoratori hanno avuto il metro esatto del risparmio conseguito con il nuovo modello di riforma fiscale. Con l'assegno di marzo i pensionati si sono resi conto dell'effettiva applicazione della riforma.

Sicuramente molti sono i delusi e pochi i contenti. Il combinato disposto dagli aumenti per la cosiddetta perequazione e l'incidenza dell'Irpef su tale aumento ha messo in luce un effetto perverso che si è tradotto in una autentica beffa.

Infatti, l'aumento perequativo dell'anno 2005 ha subito una decurtazione di oltre il 30% per maggiore ritenuta fiscale, maggiore addizionale regionale e comunale. Dunque nessuna riduzione per tassazione ma aumenti del prelievo fiscale diretto ed indiretto per i redditi dei pensionati singoli fino a 18.000 €.

Ai titolari di pensioni più basse (fino a 6.000 € annue) nessuna riduzione fiscale né con il primo né con il secondo modello della riforma.

Sarà pur vero che con la clausola di salvaguardia l'aumento delle imposte eventualmente subito potrà essere compensato nella dichiarazione dei redditi

del prossimo anno e recuperato nel luglio 2006, ma i pensionati a basso reddito non possono permettersi di aspettare un anno e mezzo per tale recupero.

Il panettiere, il macellaio, il farmacista ecc... non aspetteranno luglio 2006 per chiedere al pensionato il pagamento dei loro prodotti!

L'ISAE, uno dei più importanti centri studi di ricerca economica, ha valutato l'impatto della riforma sui pensionati ed è venuto fuori un dato sicuramente diverso dai proclami degli ultimi mesi. Il 61% dei pensionati non avrà nessun beneficio del taglio delle tasse, mentre il 39% avrà un beneficio medio annuo di 200 €.



In sintesi queste le conclusioni:

- nessuna riduzione fiscale per i pensionati *single* con reddito annuo fino a 18 mila €;
- una riduzione fiscale annua di 14 € per i pensionati *single* con un reddito annuo fino a 19 mila € (riduzione giornaliera di circa 4 centesimi);
- una riduzione fiscale annua di 79 € per un pensionato con un reddito annuo di 15 mila € e il coniuge a carico (riduzione giornaliera di circa 22 centesimi);
- una riduzione fiscale annua di 180 € per un pensionato con un reddito annuo di 15 mila € e il coniuge e un figlio a carico (riduzione giornaliera di 50 centesimi);
- per contro, un *single* con un reddito annuo di 100 mila € l'anno avrà nel 2005 una riduzione fiscale annua di 2.322 € (circa 4 milioni e 500 mila delle vecchie lire).

Permane invece la discriminazione e la penalizzazione fiscale per i pensionati sulla *no tax area* che a parità di reddito, rispetto ad un lavoratore dipendente, continueranno a versare all'erario circa 111 € l'anno in più (redditi compresi tra 7.850 e 25.000 € l'anno). Valutando poi il saldo tra minore Irpef e minori servizi derivanti dai tagli ai trasferimenti agli enti locali e dell'aumento di imposte e tariffe locali, il saldo non può che essere ulterior-

mente negativo per l'intera categoria dei pensionati. Con la rata di aprile si avrà la giusta valutazione della riforma a fronte dell'inganno della rata di marzo in cui erano concentrate le ipotetiche riduzioni dei 3 mesi del 2005 dando così l'illusione di un significativo sconto fiscale. Un segnale sicuramente più serio sarebbe stato quello di eliminare la discriminazione della *no tax area*. Una discriminazione che il S.a.Pens. non può più tollerare e che chiederà al Governo di rivedere immediatamente, ricorrendo allo strumento del decreto-legge visto che di provvedimenti *ad personam* l'attuale esecutivo ne ha confezionati molti negli ultimi mesi.

Se vi fossero perplessità sui dati forniti dagli Istituti di ricerca, ricordiamo che il 2 febbraio scorso, l'Inps ha emesso un comunicato stampa in cui, oltre a pubblicizzare il *bustone* arrivato nei giorni scorsi, contenente il modello ObisM, il modello CUD e per i soli pensionati titolari di prestazioni legati al reddito, i moduli per la dichiarazione della situazione reddituale relativa all'anno 2004, ha reso noto che solo 2.655.795 pensionati su 18 milioni circa beneficeranno della riduzione di tasse con una media di circa 226 € all'anno. Dati le cui percentuali collimano con tutte le rilevazioni Isae e Eurispes.

Gli sgravi fiscali ai pensionati? Chi li ha visti!!!

Giuseppe Torrente

Pensionati Ex Ferrovieri

Dopo che il Governo, nella seduta del 26 gennaio scorso della Camera dei Deputati, ha fatto decadere il decreto-legge n. 280 del 29/11/2004 che istituiva, tra gli altri, il Fondo per il personale FS presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, con successiva nota del 1° febbraio la Segreteria Generale S.a.Pens. ha manifestato la propria indignazione al Sottosegretario di Stato Learco Saporito.

Con la citata nota veniva inoltre chiesto quale iniziativa l'Esecutivo intendeva assumere per ricondurre sulla retta via la problematica inerente la vigenza triennale dei contratti di lavoro del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato. Le giuste pretese sono state immediatamente recepite ed inserite con un emendamento del Governo al decreto-legge n. 7/2005. Dopo la trattazione in Commissione, il provvedimento è arrivato nell'aula del Senato e definitivamente approvato nella seduta n. 753 del 2 marzo scorso, malgrado le solite battaglie parlamentari. Il testo licenziato da Palazzo Madama istituisce all'articolo 7-ter, a decorrere dall'anno 2005 il Fondo per il personale FS presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007. Dal 7 marzo l'atto parlamentare (C 5697) è stato assegnato in sede referente alle commissioni riunite V Bilancio e VII Cultura con i pareri delle Commissioni 8° - 9° - 10° e 11° relativamente per le disposizioni in materia previdenziali.

Il 9 marzo la Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Pensionati, convocata dal Senatore Antonio Azzollini, Presidente della V Commissione Bilancio del Senato, e dal Senatore Mario Francesco Ferrara ha nuovamente sollecitato l'approvazione del decreto entro i termini di legge (1 aprile 2005) nonché il parere favorevole del Governo alla nota tecnica del disegno di legge S. 2905. Elemento indispensabile al varo della legge sulla vigenza contrattuale, il cui testo lo ricordiamo è stato approvato alla unanimità dall'Aula di Montecitorio nella seduta del 21 aprile 2004.




PENSIONI D'ANNATA

Il potere d'acquisto delle pensioni va salvaguardato attraverso un collegamento diretto e proporzionale con le retribuzioni percepite dai lavoratori in servizio, con pari qualifica ed anzianità, compresi gli aumenti previsti dai contratti nazionali anche dopo che il pensionato ha lasciato il lavoro.

Dopo che la sentenza n. 30 del 13-23 gennaio 2004 della Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a *perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni che impone al legislatore... di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alla variazione del costo della vita* in modo da assicurare in concreto, al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha disposto il riequilibrio del trattamento pensionistico di un ricorrente, imponendo inoltre che in avvenire, la sua pensione sia riallineata al trattamento di un pari grado in servizio.

Una decisione che si inquadra in una problematica costituzionale sul diritto a ricevere un trattamento tale da assicurare una *esistenza libera e dignitosa*, ma giudicata devastante per i



conti pubblici dalla stampa economica nazionale.

Il Giudice unico delle pensioni, non ha fatto altro che ribadire con forza il disposto degli articoli 36 e 38 della Costituzione, i quali prevedono che le retribuzioni dei lavoratori e quindi le pensioni, debbano essere adeguate anche ai reali bisogni dei pensionati, ricollegando inoltre la decisione alla giurisprudenza della Corte Costituzionale recepita con le sentenze 501/88 e 1/91 che avevano affermato principi basati sulla necessità di una costante e ragionevole corrispondenza tra pensioni e retribuzioni.

Un principio soppresso con un provvedimento adottato nel 1992 dal Governo Amato, in una logica di emergenza, riconfermato ancora dalla Legge 335/95 (riforma Dini), con la complicità delle organizzazioni sindacali che non hanno mai inserito in nessun negoziato o contratto di lavoro il problema dell'adeguamento delle pensioni.

Già con la sentenza n. 409 del 1995, la Corte Costituzionale aveva deciso che per l'adeguamento delle pensioni si potevano percorrere due strade: quella del principio di automatico collegamento con le retribuzioni e quella della cosiddetta perequazione automatica che segue il costo della vita stabilito dall'Istat.

Un criterio, questo ultimo, di fatto iniquo stante la realtà di tutti i giorni. Basti pensare che nel 2005 la perequazione è

stata del 1,9% molto lontana dall'inflazione reale.

Un sistema oggi in vigore che ha già portato, in alcuni casi, al 180% e comunque superiore al 50% la differenza tra pensioni più anziane e pensioni di lavoratori posti recentemente in quiescenza. Il tutto senza tener conto dei maggiori bisogni dei pensionati di vecchia data. La decisione della Corte dei Conti rende giustizia ad una annosa problematica dei pensionati e non è di certo *d'impatto dirimpente sul bilancio pubblico* come sostenuto da qualche stampa compiacente.

Il Convegno del 23 marzo scorso promosso dalle Associazioni e Sindacati rappresentativi dei pensionati ha riconfermato l'obbligo del Parlamento a legiferare in merito, magari partendo dal disegno di legge S. 3291 recentemente presentato dal Senatore Manfredi, senza lasciare ai Giudici delle Corti dei Conti l'esclusività delle decisioni.

La redazione



NORME DI ATTUAZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA

Art. 1

1. Con decorrenza 1° gennaio 2006 si procederà all'adeguamento delle pensioni gestite dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST).
2. Per calcolare gli importi da corrispondere ai singoli pensionati, l'Inpdap, l'Inps e l'Ipost provvederanno:
 - a) alla ricostruzione delle singole posizioni amministrative con l'attribuzione di tutti gli aumenti concessi, nel tempo, al personale in servizio;
 - b) alla determinazione della differenza tra l'importo finale risultato dalla ricostruzione delle singole posizioni amministrative e la pensione percepita al 31 dicembre 2005;
 - c) alla determinazione della percentuale di aumento da applicare alle pensioni, tenendo presente le maggiori entrate, di cui all'articolo 4, e la somma delle differenze di cui alla lettera b).

Art. 2

1. Dal 1° gennaio 2006 tutti gli aumenti comunque concessi al personale in servizio saranno estesi al personale in quiescenza nella misura del 50 per cento.
2. Dal 1° gennaio 2006 sarà concesso al solo coniuge superstite un aumento del 20 per cento della quota di pensione di reversibilità.

Art. 3

1. Negli organi di gestione delle pensioni saranno presenti rappresentanti dei pensionati in numero paritetico a quello dei rappresentanti dei sindacati.

Art. 4

1. Agli oneri finanziari di cui agli articoli 1 e 2 si provvede mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro annui, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e mediante l'aumento, nella misura di 0,50 punti percentuali, dell'aliquota contributiva pensionistica a carico dei dipendenti, civili e militari, iscritti a forme di previdenza gestite dall'INPDAP, dall'INPS e dall'IPOST ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

AMIANTO

Innovazioni sostanziali e procedurali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo dell'articolo 47 del decreto-legge 269/2003 convertito con modificazioni nella legge 326/2003.

Tre i punti salienti:

1) il 15 giugno 2005 è fissata quale data ultima ed inderogabile, per la presentazione all'Inail della domanda di rilascio del certificato di esposizione all'amianto, pena la decadenza del diritto previdenziale.

La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto pubblicato sulla citata G.U.;

2) il 2 ottobre 2003 è stabilito come data ultima di esposizione all'amianto, utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali;



3) previsti due percorsi diversi, a seconda che il periodo lavorativo di esposizione all'amianto fosse soggetto o meno all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestito dall'Inail.

Per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali **gestita dall'Inail**, il DM prevede che l'intero periodo, soggetto all'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, sia moltiplicato per 1,5 sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione dell'importo della pensione.

Nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto per i periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124/1965, **non gestita dall'Inail**, ma gestita da un Ente assicuratore diverso, in una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su 8 ore al giorno, la normativa prevede che l'intero periodo debba invece essere moltiplicato per il coefficiente 1,25 unicamente ai fini della determinazione dell'importo della pensione.

Le attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

- a)** coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b)** produzione di manufatti contenenti amianto;
- c)** fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto,
- d)** coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari,
- e)** demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto,
- f)** movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di

manufatti contenenti amianto;

g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

Successivamente alla pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, la Direzione Centrale Prestazioni dell'Inail ha emanato una circolare operativa nella quale sono evidenziate le prime istruzioni operative in ordine a:

- lavoratori esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail;
- lavoratori esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail e che abbiano maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali;
- lavoratori esposti all'amianto per periodi lavorativi cosiddetti *misti* e cioè in parte soggetti ed in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail;
- procedure in merito alla presentazione della domanda ed agli accertamenti e certificazioni dell'esposizione all'amianto;
- presentazione del curriculum lavorativo.

Permangono dubbi su alcuni punti non meglio definiti, quale ad esempio:

- a)** l'avvio del procedimento dell'Inail che è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro. Il tutto tenendo conto che la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto deve essere presentata entro il 15 giugno 2005 pena la decadenza del diritto ai benefici (180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto);
- b)** la riproposizione della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 non erano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail.

Tutte le nostre sedi sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la compilazione e l'inoltro della domanda seguendo gli schemi stabiliti dal Decreto.

La Segreteria Generale



PERVERSE CONSEGUENZE

Il Coordinatore Nazionale della Consulta dei Pensionati, *Prof. Avv. Filippo De Jorio*, ha elaborato il seguente documento che mette in risalto i gravi effetti delle "pensioni d'annata". Una situazione troppo grave per essere ancora ignorata.



Dopo il 1991, cioè negli ultimi 14 anni, non si è più verificato alcun ritocco agli importi delle pensioni, nonostante si siano verificati nel sistema economico generale fenomeni di svalutazione, di progressiva inflazione dagli anni 1990 in poi, ed infine, di sensibile aumento del costo della vita dovuto all'introduzione del nuovo corso monetario, che hanno aggredito e sminuito la capacità di acquisto specialmente dei pensionati, titolari e superstiti.

E' altresì noto che la mancata *perequazione* non si può dire compensata dall'attuale sistema di adeguamento annuale, che si aggira intorno alla percentuale dello 0,2 - 0,3% e che non corrisponde al reale costo della vita, ma ad un indice statistico calcolato su basi virtuali.

Si deve constatare che negli ultimi dieci anni è aumentato considerevolmente, in modo sempre crescente, il divario tra la pensione e lo stipendio percepito dal pari grado in servizio (con una differenza, che arriva fino al 60 - 70% in più, a favore ovviamente di colui che percepisce la retribuzione come compenso alle sue prestazioni di lavoro), ciò dovuto anche alla introduzione di nuove norme in materia di speciali indennità da devolvere al personale in servizio.

Negli ultimi 25 anni, inoltre, è aumentato con-

sidevolmente anche il divario tra le pensioni più *antiche* e quelle più recenti, secondo un criterio di progressività crescente.

Le rilevanti differenze tra emolumenti di retribuzione e trattamenti pensionistici, per se stesse costituiscono già un elemento di grave discriminazione, sotto il profilo equitativo generale. Ma sono specialmente quelle esistenti tra pensioni maturate in tempi diversi, cioè tra quelle conseguite da persone che, per mere ragioni anagrafiche, sono state collocate in congedo molto tempo prima, e quelle invece concesse a pari grado molti anni dopo, che determinano il maggiore senso di disagio e la più spiccata sensazione di palese iniquità e di ingiustizia sociale. Ma c'è di più, perché la prolungata mancanza di adeguamento del sistema pensionistico al mutevole andamento del sistema economico generale, contribuisce inoltre a determinare un inesorabile quanto inammissibile *accorciamento* delle distanze tra le pensioni spettanti ai gradi più elevati e quelle dovute ai gradi più bassi della gerarchia, cioè spettanti a soggetti che, in servizio attivo, ricoprono incarichi di diverso livello e di assai differente responsabilità.

Pertanto, alla luce di tali ultime considerazioni, anche la recentissima sentenza n. 30 del 23 gennaio 2004 della Corte Costituzionale sulle pensioni d'annata, nel limite del suo semplice carattere *ammonitorio* verso gli organi statali responsabili sul piano politico e giuridico di ristabilire un sistema equilibrato sul piano delle pensioni, e ancorché da essa si possa percepire un significativo quanto importante segnale di riconoscimento, non è che un piccolo passo in avanti nel difficile cammino che deve essere ancora percorso, non soltanto per impedire il graduale impoverimento di tutti i pensionati, ma anche per restituire ad essi la dignità derivante dalla diversa posizione occupata quando ricoprivano le loro funzioni in servizio. Tale diversa posizione, per le stesse ragioni indicate dal-



la Corte Costituzionale, dovrebbe trovare la giusta considerazione del legislatore, affinché sia evitato che un Ufficiale Generale finisca ad esempio col percepire una pensione pari, se non inferiore, a quella di un Maresciallo collocato in quiescenza dieci, quindici, venti anni dopo di lui.

A quello delle pensioni d'annata, si aggiunge il problema delle liquidazioni delle pensioni definitive spettanti, per le quali occorrono anni dalla data di cessazione dal servizio. Il ritardo non è certamente fisiologico, attiene a fattori di natura amministrativa e non riguarda tutte le pensioni. Tuttavia esso è causa di gravi disagi, poiché più si allungano i tempi dell'iter burocratico per il perfezionamento del provvedimento di definizione, minore è la certezza dei diritti, maggiore è il rischio del verificarsi di possibili errori nella corresponsione di anticipi di pensione e del recupero di ingenti somme non dovute da parte dell'erario.

Inique, altresì, le norme introdotte in materia con la cosiddetta riforma Dini (legge 335/95), laddove assegnano al coniuge superstite una pensione pari al 60% di quella spettante al titolare deceduto, ridotta fino al minimo del 50% del 60%, in presenza di altri redditi. Esse appaiono eccessivamente restrittive e penalizzanti, nemmeno giustificate da particolari contingenze nello stato della economia generale, poiché non tengono conto che ai titolari, per poter corrispondere loro una pensione, sono state effettuate consistenti trattenute per contributi sulle singole voci stipendiali e sulle indennità pensionabili, per tutta la durata del servizio attivo (mediamente per trentacinque/quaranta anni di servizio).

Il legislatore, inoltre, nell'adottare dette misure riduttive per i trattamenti indiretti, non ha avuto alcuna considerazione per la giusta pretesa



del coniuge superstite a mantenere integra, alla morte del dante causa, la condizione economica e sociale acquisita, non fosse altro per il contributo personale che, vale per le ve-

dove, ciascun coniuge ha fornito al buon andamento nella gestione del nucleo familiare ed anche alla formazione di un certo patrimonio complessivo, indicato invece dal legislatore con un onere ed una pesante limitazione reddituale alla devoluzione della reversibilità.

E come non ritenere apprezzabile, poi, sul piano sociale ed economico generale, l'assistenza prestata in vita da un coniuge all'altro, condizione che di regola si verifica specie in età avanzata, e che deve essere considerata in generale come *premiante* per il superstite, ai fini della stessa attribuzione della pensione di reversibilità, dal momento che è indubitabile che l'assistenza prestatasi reciprocamente dai coniugi, sia in caso di malattia che di invalidità, ha limitato in qualche modo l'intervento delle pubbliche istituzioni, ed ha creato un beneficio per la collettività.

Al contrario, una drastica riduzione della misura della pensione nel regime di reversibilità appare, nella stragrande maggioranza dei casi, fortemente punitiva per il superstite, che ha dovuto sopportare sacrifici ed ha assunto impegni finanziari per il futuro, proprio nel momento di sua maggior debolezza e vulnerabilità.

Si tratta di riconsiderare, da un lato, il diritto a pensione come una specie tra i *diritti acquisiti*, degno di una particolare tutela, per le sue caratteristiche peculiari, di natura previdenziale, assicurativa e assistenziale, che si riflettono inevitabilmente sulla reversibilità, dall'altro, di rivedere i limiti entro i quali la reversibilità viene compresa dalla presenza di redditi che appartengono a chi ne ha diritto, fino a rendere tale diritto evanescente e puramente virtuale.

Sarebbero, pertanto, auspicabili interventi correttivi presso gli organi competenti, affinché il legislatore rivolga quantomeno una particolare attenzione al:

- ❁ coniuge superstite, con monoreddito da pensione, per accrescere l'attuale percentuale almeno fino al 85 - 90% del trattamento diretto;
- ❁ coniuge superstite, con redditi da pensione e da casa di abitazione di abituale dimora, fino almeno al 75 - 80% del trattamento diretto.



PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

In seguito all'emanazione della sentenza 8/2002 della Corte dei Conti Sezioni Unite, il Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il personale Fs ha richiesto al Direttore Generale dell'Inps una valutazione dei maggiori oneri per l'applicazione della citata sentenza.

La richiesta nasce dal fatto che il Comitato ha tra i propri compiti quello di decidere sui ricorsi e che, proprio in virtù di questo potere, in una precedente seduta aveva accolto i ricorsi presentati da alcune vedove. Decisioni successivamente dichiarate illegittime dall'Istituto di Previdenza sospendendone l'applicazione.

In via preliminare è opportuno ricordare che la Corte dei Conti ha ripetutamente sentenziato che "nel caso di decesso di pensionato titolare di trattamento di riposo liquidato al 31 dicembre 1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 23/12/1994, n. 724, indipendentemente dalla data di morte del dante causa. L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, pertanto, non ha effetto abrogativo dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 724/1994".

La nota tecnica, predisposta dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'Inps, quantifica in 23.532 le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette liquidate nel periodo antecedente all'1/1/1995 (situazione al 31/12/2003).

L'ammontare degli arretrati è stimato in circa 267 milioni di €, mentre quello relativo agli interessi legali maturati è quantificato in circa 20 milioni di €.

Questo il dettaglio:



1. Ammontare degli arretrati e del maggiore onere annuale corrente

Anni	Numero pensioni	Importo i.i.s. ricostituito	Importo i.i.s. originario	Differenza i.i.s. al 31/12/2003
(valori in unità di €)				
1995	719	784.509	474.299	310.210
1996	3.343	13.322.624	8.045.439	5.277.185
1997	6.068	31.301.534	18.895.787	12.405.747
1998	8.935	50.181.763	30.298.521	19.883.242
1999	11.884	70.948.747	42.838.471	28.110.276
2000	14.677	91.728.483	55.397.270	36.331.213
2001	17.540	113.757.071	68.715.025	45.042.046
2002	20.437	138.545.319	83.753.366	54.791.953
2003	23.532	164.066.462	99.208.809	64.857.653
Totale		674.636.512	407.626.987	267.009.525

2. Ammontare degli interessi legali

Anni di decorrenza della pensione	Importo degli interessi per anno di decorrenza
1995	104.079
1996	1.361.459
1997	2.509.386
1998	3.070.003
1999	3.495.164
2000	3.590.785
2001	2.989.492
2002	1.934.006
2003	459.017
Totale	19.513.389



La valutazione dei maggiori oneri futuri, alla data del 1/1/2004, si riferisce:

- al gruppo chiuso delle pensioni di reversibilità tuttora vigenti che continuano a produrre maggiori oneri fino alla loro completa estinzione;
- al gruppo aperto delle nuove pensioni di reversibilità da pensioni dirette ancora vigenti alla data del 31/12/2003 e liquidate fino alla data del 31/12/1994.

Le ipotesi demografiche ed economiche determinano invece gli oneri pensionistici futuri tenendo conto delle mortalità che ciascun gruppo può presentare ogni anno.

I risultati della valutazione, tenendo anche conto della perequazione automatica, sono esposti nella seguente tabella.

Anni	Per pensioni vigenti	Per pensioni future	Totale
2004	70	10	80
2005	67	19	86
2006-2010	291	232	523
2011-2020	361	1.017	1.378
2021-2080	199	3.636	3.835
Totale	988	4.914	5.902

Nelle tabelle che seguono sono invece riepilogati i maggiori oneri complessivi derivanti dall'applicazione della sentenza 8/2002 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti per quanto riguarda sia le pensioni ai superstiti vigenti sia quelle future, per un complessivo onere all'anno 2004 pari a 6.189 milioni di €.

Pensioni vigenti	
- per arretrati	267
- per interessi legali	20
Totale	287

Pensioni future	
- derivanti dalle pensioni ai superstiti vigenti	988
- derivanti dalle attuali pensioni dirette	4.914
Totale	5.902

La relazione tecnica è stata predisposta determinando il costo massimo dell'operazione e sulla base della composizione del nucleo familiare tenendo conto che lo stesso è composto per:

- il 98% dal solo coniuge;
- l'1,7% dal coniuge ed un solo figlio;
- lo 0,3% dal coniuge e più figli.

Essa non tiene invece conto della sentenza n. 14/2003 dell'11 luglio 2003 della Corte dei Conti a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che non è consentito il cumulo della indennità integrativa speciale nell'ipotesi di fruizione di un doppio trattamento di pensione, ma che il titolare di due pensioni ha diritto a percepire la i.i.s. sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Considerazioni che potrebbero determinare il mancato diritto per un certo numero di soggetti.



La regolarizzazione d'ufficio, almeno per quanto riguarda i ricorsi amministrativi inoltrati al Comitato, consentirebbe una sensibile riduzione dei costi a fronte dell'acquisizione del diritto attraverso decisioni giudiziarie.

Qualora dovesse perdurare l'attuale situazione di stallo degli Enti di previdenza (Inps ed Inpdap adottano lo stesso criterio), non rimarrà altro che il ricorso per le vie legali davanti alla Corte dei Conti.

Giuseppe Torrente



Doppia indennità integrativa speciale

Il diritto alla percezione della doppia i.i.s. sul cumulo di più pensioni, di pensione e trattamento economico di servizio, sulla 13^a mensilità è un dubbio che da anni attanaglia i pensionati titolari di più trattamenti. Da oltre un decennio la problematica si dibatte nelle aule della giustizia amministrativa e non solo.

La Corte Costituzionale è ripetutamente intervenuta per ribadire che, non può esservi la sospensione della corresponsione dell'indennità integrativa speciale fin quando una particolare disposizione di legge non avrà stabilito il limite dell'emolumento entro il quale possa intervenire il congelamento. Malgrado questo principio costituzionale e le infinite sentenze delle varie sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, il dubbio sul reale diritto alla doppia indennità resta tale.

Dopo la sentenza dell'11/7/2003 n.14 delle Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale della stessa Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 9/3/2004 ha stabilito:

- a) in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione non è consentito il cumulo della indennità integrativa speciale;
- b) il titolare di due pensioni ha diritto a percepire la indennità integrativa speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari ad ottenere l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- c) per il punto b) vale il limite della prescrizione quinquennale.

Negli ultimi mesi i giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del DPR 29 /12/1973 n. 1092 sono stati promossi dalle sezioni giurisdizionali della Sardegna, della Sicilia, della Puglia per complessive diciotto ordinanze. La Corte Costituzionale con decisione del 24/2/2005, depositata in data 8 marzo scorso ha dichiarato la "manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale" sollevata dalle sezioni giurisdizionali in quanto "i remittenti non hanno espressamente affermato che nessuna altra interpretazione della norma censurata è possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità da loro manifestati, e tanto meno hanno esposto le ragioni di tale esclusione".

Non è sicuramente la risposta alla richiesta di diritto ripetutamente sollecitata, è invece un modo come un altro per non decidere. Un ennesimo, discutibile comportamento della Consulta che continua a non assumersi le proprie responsabilità.



Indebiti INPS



Una nuova sanatoria degli indebiti Inps è prevista nel disegno di legge recentemente approvato dal Governo. Ne sono destinatari i pensionati che negli anni 2002 e 2003 hanno percepito somme che alla successiva verifica reddituale sono risultate non dovute. Un debito previdenziale causato principalmente dagli errori commessi dallo stesso Ente di previdenza.

Le condizioni previste nel disegno di legge ricalcano le norme già contenute nei precedenti provvedimenti legislativi (662/96 e 448/01) e prevedono una sanatoria totale per i pensionati con un reddito annuo inferiore ai 8.263 € e parziale per tutti gli altri. Il disegno di legge introduce inoltre novità in merito al cumulo tra pensione di inabilità-assegno di invalidità e rendita Inail, prevedendo la possibilità di cumulare.

Ci riserviamo di dare un giudizio definitivo solo dopo la trasformazione in legge del provvedimento governativo.



Epilessia e indennità di accompagnamento

La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, accogliendo il ricorso di un soggetto affetto da epilessia, ha affermato che le cosiddette *crisi di assenza*, siano esse quotidiane o diradate nel tempo, determinano il diritto ad avere riconosciuta l'indennità di accompagnamento. Una decisione di pubblico interesse che riconosce le persone affette da tale minorazione ad essere considerate anche ai fini del riconoscimento all'assistenza continuativa per l'accompagnamento. Secondo la Corte, la cadenza quotidiana *che l'atto assume per la propria natura* determina la permanenza del bisogno che costituisce la ragione del diritto all'accompagnamento.

La condizione di non autosufficienza viene così caratterizzata non solo dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore ma anche dalla quotidianità degli atti che la persona colpita non può svolgere autonomamente.

Invalidità civile

Dal 1 gennaio 2005 è entrato in vigore il disposto dell'articolo 42, comma 3, della legge n. 326 del 24/11/2003. Tale articolo stabilisce che dall'entrata in vigore della presente legge "non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo.

La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria **entro e non oltre sei mesi** dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".

L'efficacia della norma è stata differita al 31/12/2004 in seguito alla conversione in legge dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 355 del 24/12/2003. Pertanto a decorrere dall'1/1/2005 è soppressa la possibilità di proporre il ricorso amministrativo, a seguito di provvedimento di reiezione di prestazioni di invalidità civile.

Con messaggio n. 1638 del 17 gennaio scorso, l'Inps ha sollecitato le proprie sedi periferiche a comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro che hanno presentato il ricorso dopo il 31/12/2004, l'improponibilità dello stesso e le nuove modalità previste dall'articolo 42 legge 326/2003.



ULTIMA ORA

Proprio mentre va in macchina questa edizione del Cicerone, il Senato ha approvato in via definitiva il Decreto-Legge n. 7/2005, che istituisce a decorrere dall'anno 2005, il Fondo per il personale FS previsto nel testo relativo alla triennalità, approvato il 21 aprile 2004 dalla Camera dei Deputati, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Maggiori dettagli sono disponibili presso le sedi S.A.PENS. e sul nostro sito internet.

Fondo Speciale FS

Il Comitato Amministratore del Fondo Speciale FS, nella sua ultima seduta ha approvato la 1ª nota di variazione al bilancio preventivo per l'anno 2005.

Le previsioni si riassumono in:

- 4.527 mln. di euro di entrate;
- 4.527 mln. di euro di uscite;
- 1 mln. di euro di avanzo patrimoniale.

La relazione del Direttore Generale evidenzia, tra le altre, che le spese per prestazioni istituzionali ammontano a 4.450 mln di euro. Esse si riferiscono agli oneri pensionistici nette a carico del Fondo. I dati relativi al tipo, al numero, all'importo annuo medio delle pensioni corrisposte negli anni 2002 e 2003 nonché a quelle presunte per gli anni 2004 - 2005 sono così sintetizzati:

Anno 2002

- ♣ Pensioni dirette 173.103 con importo medio annuo 19.071 €;
- ♣ Pensioni di reversibilità 78.191 con importo medio annuo 11.568 €;

Anno 2003

- ♣ Pensioni dirette 172.310 con importo medio annuo 19.576 €;
- ♣ Pensioni di reversibilità 77.875 con importo medio annuo 11.639 €;

Anno 2004


- ♣ Pensioni dirette 170.459 con importo medio annuo 20.114 €;
- ♣ Pensioni di reversibilità 77.759 con importo medio annuo 11.981 €;

Anno 2005

- ♣ Pensioni dirette 170.726 con importo medio annuo 20.608 €;
- ♣ Pensioni di reversibilità 78.270 con importo medio annuo 12.192 €.

La Segreteria Generale





Il piacere di essere italiani

Questo è un fatto che, nella sua sintesi, probabilmente sempre per mano italiana, è avvenuto altre volte, in altre parti del mondo, ma come annotò Ronald Blythe (1988) ... *Di tutta l'Inghilterra le isole Orcadi sono il luogo che conserva il ricordo più eloquente delle due guerre mondiali...* le Orcadi, un gruppo di circa settanta isole della Scozia settentrionale. Alte le coste e profonde insenature. Le più importanti sono Sanday, Westray, Pomona.

Poi le solite cose che possono permettere quelle latitudini. Allevamento del bestiame, pesca, lavorazione del pesce, distillazione del whisky. Sembra tutto regolare, ma sta di fatto che quello che sto per raccontarvi avvenne negli anni dell'ultima guerra e prende il via dal 1942. Erano stati mandati lì, sparsi un po' nelle isole dell'arcipelago dei prigionieri di guerra italiani, soldati catturati sul fronte del Nord Africa, immagino con divise a brandelli per i lunghi mesi di lotta combattuta severamente con alterne vicende tra chi mancava del minimo essenziale e chi aveva oltre il superfluo. Quindi equipaggiamento praticamente a zero.

Churchill, da quella buona lana che era, li aveva voluti lassù perché sapeva che gli italiani... *sono capaci di fare miracoli, hanno le mani d'oro ecc.* e lui voleva che fossero costruite delle barriere in cemento, che sistemate a dovere avrebbero impedito ai sottomarini tedeschi (i famosi U-Boot) di infilarsi tra le isole attaccando le navi inglesi ancorate nei porti delle Orcadi. Quindi i nostri fratelli-padri si trovarono alle prese con tutti i disagi e le durezze della prigionia in una regione dominata da vento, pioggia, freddo e fango. Ma siamo italiani e, superato il primo momento di disorientamento e terminata almeno in parte la lunga serie dei tradizionali *moccoli* ci si guarda attorno e compaiono i primi segni, che ci distinguono: i sentieri tra le baracche tracciati e difesi dal fango; qualche aiuola, un po' di calce sulle pietre che li delimitano, pulizia, ordine, tracce di civiltà. Tutto ciò è ampiamente documentato e, lo sappiamo avvenuto a tutte le latitudini, anche in posti meno ospitali della Scozia Settentrionale.

Perché è così la nostra indole, il nostro stile, siamo un popolo forse, dico forse, meno evoluto di altri, ma non rinunciamo mai, anche inconsciamente, al comportamento e ai segni che provengono dalla no-

stra millenaria civiltà. Quindi si cominciano a vedere le tracce di mano di altro stile, nella conduzione e difesa degli orti e dei pascoli, delle case e di tutto quello che vuol dire terra. Molti lavorarono in improvvisate industrie alimentari e altro perché l'Inghilterra di allora aveva bisogno di tutto. I prigionieri di guerra italiani, nel campo 60 Lambholm incominciarono a sentire la necessità di costruire un luogo dove riunirsi per dire le parole che ricordassero la famiglia, e Dio. Ne parlò il cappellano B. Giacobazzi, mentre il comandante del campo il Maggiore T. P. Buckland, da perfetto inglese osservava attentamente e lasciava fare; tanto ormai aveva capito



chi erano quei soldati. Sbucò tra gli uomini del campo 60 quella meteora di genio italico Domenico Chiocchietti, che galvanizzò un gruppo di compagni di prigionia, fabbri, elettricisti, tutti maestri per il lavoro in ferro, le murature e le luci. Sotto la guida di Chiocchietti realizzarono un piccolo capolavoro: la Cappella della Madonna Regina della Pace. Fu realizzato l'ingresso, la facciata prima in legno e poi in cemento. Tutti bravissimi, ma

Chiocchietti superò i commilitoni con il suo genio artistico. L'interno, con maestria eccezionale, fu dipinto incominciando da quella bellissima immagine della Madonna Regina della Pace all'altare maggiore. Poi quelli del campo 60 costruirono anche un teatrino. Andò tutto come da copione, un po' di iniziale freddezza, poi ammirazione e plauso perché *se... infinite sono le vie del Signore... Dio è uno solo...* A guerra finita quella gente scozzese, inglesi, isolani avevano capito chi erano gli italiani. La città natale di D. Chiocchietti, Moena (Trento) saputo come erano andate le cose diede il tocco finale donando alla gente di Lambholm e delle Orcadi un bellissimo crocifisso in *legno* in apprezzabili dimensioni che fu posto a lato della chiesa. Questo è il segno, che come dicevo agli inizi certamente in ogni parte del mondo si è ripetuto perché durante quella cosa senza senso che si chiama guerra e che gli uomini usano spesso, aveva accuratamente mischiato i popoli. Certamente tutti hanno avuto modo di farsi conoscere, noi abbiamo fatto così e facciamo così... e come dice il proverbio o la canzone che sia ... *mi basta distinguermi da te.*

Pier Luigi Villa





Qual buon vento!

Tradizioni d'Abruzzo I riti della settimana di Pasqua

L'Abruzzo è stato per millenni una regione agro-pastorale. Le uniche fonti di ricchezza erano la pastorizia e l'agricoltura anche se, quest'ultima, abbastanza parcellizzata. L'Abruzzo per secoli è rimasto pressoché isolato rispetto al resto del Paese e dall'Europa. La sua conformazione orografica ha contribuito non poco a creare una situazione stagnante sotto il profilo socioeconomico. D'altro canto questa situazione ha favorito la conservazione delle tradizioni e dei riti. I figli apprendevano dai padri il ripetersi di situazioni antropologiche che costituiscono le tradizioni di una comunità territoriale.

L'Abruzzo in tempi recenti ha avuto uno sviluppo tecnologico, industriale ed economico non indifferente, unitamente ad una rete stradale ed autostradale che lo ha collegato all'Italia del Nord ed alle grandi direttrici europee. Tuttavia le tradizioni sono rimaste integre, anche in considerazione della particolare predisposizione delle popolazioni a conservare le tradizioni che spesso derivano addirittura dal periodo preromanico. I riti cristiani spesso si innestano su quelli pagani, come accade in molte parti dell'Italia e dell'Europa. Importanti ed interessanti dal punto di vista religioso e culturale sono, in molte località dell'Abruzzo, i *riti della settimana santa* che, in ogni città, in ogni paese o borgo, si svolgono con caratteristiche locali diverse e comunque inveterate nel tempo. Diamo uno sguardo rapido alle principali rappresentazioni che si svolgono nella settimana di Pasqua. La varietà degli usi, costumi, riti è talmente ampia che non è possibile darne una descrizione completa. Ricordiamo che la settimana di Pasqua coincide con l'inizio della primavera, pertanto i riti pagani, precristiani o addirittura preromanici per festeggiare la primavera, si fondono con i riti cristiani della morte e della resurrezione di Cristo.

Chieti. In questa bella città, mollemente adagiata su un gruppo collinare, si svolge una delle processioni del *Cristo morto* fra le più rilevanti d'Abruzzo. All'imbrunire per le vie cittadine, illuminate dalle fiamme di alti tripodi e dai ceri portati da migliaia di fedeli, in mezzo al corteo, distanziati fra loro, sono condotti i *Simboli della Passione*, artistiche statue lignee realizzate intorno al 1850 (il gallo, l'angelo, la scala, le tenaglie, la croce...) Gli appartenenti alle varie confraternite indossano l'abito del sodalizio e procedono incappucciati a passo cadenzato, i *figuranti* sono veramente tanti e conferiscono alla processione la solennità e la gravità della circostanza. Il Cristo Morto, opera del Seicento, giace nella bara ricoperta da un drappo di velluto nero, finemente ricamato in oro. La commozione s'impadronisce delle molte migliaia di fedeli quando il coro intona le prime note del *Miserere* composto dal maestro Severino Selecchy tra il XVIII ed il XIX secolo, cantato da centinaia di voci maschili ed accompagnata dal suono di 150 violini!

A **Teramo** nella mattinata del Venerdì Santo si svolge la processione della *Desolata*

la cui origine risale al 1260. E' la rappresentazione della madre che, saputo che il figlio è stato condannato a morte, disperata va alla sua ricerca. La processione procede con la sola statua della Madonna Addolorata e fa il giro delle cosiddette *sette chiese*, al termine trova il figlio morto giacente in un'artistica bara. Ma qui sono le donne vestite di nero a portare la statua della Madonna. La sera si svolge la processione del Cristo Morto, sono presenti molti simboli della *Passione* come la corona, l'angelo, la colonna, la croce ed anche simboli viventi come la Veronica, la Maddalena, sette Addoloratine che rappresentano le *sette spade* che trafiggono il cuore della Madonna.

A **Villa Badessa**, una frazione del comune di Rosciano, nel pescarese, si è insediata fin dalla prima metà del secolo XVIII una piccola colonia italo-albanese. Ancora oggi gli albanesi conservano intatto il loro idioma e continuano a seguire la liturgia di rito greco-bizantino. Non compaiono simboli o statue che vediamo di consueto nelle celebrazioni cattoliche, ma solo antiche icone tipiche della cultura bizantina e dei riti greco-ortodossi. Nelle ore che precedono il sorgere dell'alba nella mattinata di Pasqua il *papas* che reca l'icona della resurrezione, esce in processione dalla chiesa. Le ultime ore del buio sono illuminate dalle candele portate dai fedeli. C'è un grande silenzio, tutti si volgono verso oriente in attesa del sole che sorge. Alle prime luci dell'alba il *papas* canta il primo verso del Vangelo secondo Giovanni e tutti intonano canti di gioia alla notizia che Cristo è risorto.



A **Pianella** in provincia di Pescara, nella giornata di Pasqua ed anche nelle ore notturne che precedono il lunedì dell'Angelo si svolge una tradizione non religiosa: il *Buongiorno*. E' un'usanza che trae origine dall'omaggio che i contadini dovevano tributare ai signori Longobardi. Un'allegra brigata accompagnata da suonatori con vari strumenti molto rumorosi, fin dalle prime ore del mattino porta il *Buongiorno* alle autorità del Paese incominciando dal primo cittadino. Poi il *Buongiorno* viene portato, con canti quasi sempre improvvisati, a tutti i cittadini comprese le frazioni. E' una delle poche manifestazioni pasquali che non trae origine da tradizione religiosa. Come dicevo all'inizio, le manifestazioni sono tante e tutte con connotazioni diverse, una vera leccornia per studiosi e turismo culturale.

Concludiamo con **Sulmona** dove si svolgono due rappresentazioni: la processione del Cristo Morto il Venerdì Santo e *La Madonna che scappa in piazza* nella mattinata di Pasqua. La processione del Cristo Morto acquista a Sulmona una connotazione particolare, sia per l'impostazione del *corpo processionario*, sia per i costumi indossati dai *confrati* appartenenti alle due confraternite che da tempo si sono divisi i compiti di gestire le due manifestazioni. Caratteristica della processione sono i lampioni che in gran numero sono portati da *confrati* ed un nutrito coro intona il *Miserere*. Ma la manifestazione più bella è *La Madonna che scappa in piazza* che si svolge nella mattinata di Pasqua. Di questa manifestazione già ho scritto sulla nostra rivista. Da oltre un ventennio faccio *cronaca*, in diretta televisiva, dell'intera manifestazione, eppure l'emozione è sempre tanta, quando nella grande Piazza Garibaldi gremita di folla, verso mezzogiorno, ad un segnale convenuto cade il manto nero simbolo di lutto, la Madonna appare nella sua bellissima veste verde (da poco restaurata) simbolo di speranza, nella sua mano compare, quasi per incanto, una rosa rossa... scoppi di mortaretti, dodici colombe bianche compaiono quasi dal nulla, volteggiano e guadagnano il cielo, le campane suonano a festa, la Madonna inizia una corsa frenetica per abbracciare il figlio risorto. Per chi crede, è questo uno dei principali misteri della fede: la resurrezione di Cristo.

Gaetano Trigilio

Più tutela per gli acquirenti della prima casa.

Recente iniziativa del Governo Il fallimento dell'impresa costruttrice non deve comportare la perdita della casa o dell'anticipo per l'acquirente in buona fede.

Come è noto il diritto fallimentare prevede che tutti gli atti a titolo oneroso, stipulati nel periodo stabilito dalla legge, siano revocati a seguito della dichiarazione di fallimento (art. 67 L.F.), parimenti i beni alienati dal debitore in stato d'insolvenza, nei due anni precedenti (*periodo sospetto*) la sentenza di fallimento, rientrino nel patrimonio del fallimento (*massa attiva*) per soddisfare i creditori. Spesso acquirenti in buona fede hanno affidato a costruttori o a cooperative, sostanziosi anticipi per l'acquisto della prima casa. Si tratta in molti casi di persone con poche risorse finanziarie come lavoratori, impiegati, pensionati che, nei casi citati, subiscono un dissesto economico rilevante. In qualche caso l'acquirente di buona fede era già entrato in possesso dell'abitazione e se l'è vista portar via dalla procedura fallimentare a carico dell'impresa costruttrice (salvo poi la magra consolazione di poter inserire il proprio credito nella massa attiva del fallimento). E' un problema sociale di grande rilevanza che già da tempo bisognava affrontare. Diamo atto al governo di avervi messo mano. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. E' un provvedimento che affronta un *problema sociale*, spiega il Ministro della Giustizia, la perdita della casa per il fallimento dell'impresa costruttrice. Il decreto (Dlgs) prevede l'attuazione di una delega conferita al governo per tutelare i diritti

degli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire o la cui costruzione non sia ultimata, o in attesa del certificato di agibilità. La tutela copre oltre i promissori acquirenti anche chi, sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con un cooperativa edilizia, per avere l'assegnazione della quota di proprietà di un immobile da costruire. A tal fine viene previsto: l'obbligo in carico al venditore di accedere ad una fidejussione che garantirà l'acquisto fatto in buona fede (cioè da chi non era a conoscenza dello stato di insolvenza del venditore), l'obbligo di determinati contenuti nel contratto preliminare ed alcuni limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare. Viene inoltre istituito presso il Ministero dell'Economia un Fondo di solidarietà destinato ad indennizzare i promissori acquirenti di immobili da costruire che abbiano subito perdite di denaro a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure fallimentari. Sul provvedimento devono ancora esprimere il parere le commissioni parlamentari. Al momento esiste solo in essere uno schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della legge 2/8/2004, n. 210 recante delega al governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. Il provvedimento durante il suo *iter* potrà essere oggetto di modifiche, ma certamente rappresenta una pietra miliare per la tutela dell'acquirente in buona fede.

Gaetano Trigilio

I vostri quesiti

a cura di Fausto Mangini

Le agevolazioni spettano al coniuge superstite

Due genitori hanno l'usufrutto dell'abitazione acquistata dal figlio, nudo proprietario, tramite mutuo e con le agevolazioni prima casa. L'uso della casa è stato concesso al figlio in comodato gratuito; i due coniugi vivono nell'appartamento di proprietà di uno dei due e sono in separazione di beni.

All'eventuale decesso del coniuge proprietario dell'immobile può il coniuge superstite ereditare con l'agevolazione prima casa?

Il coniuge superstite può ottenere le agevolazioni per la successione nella proprietà della cosiddetta prima casa sussistendo le seguenti condizioni:

- avere la propria residenza nel comune dove si trova l'immobile in oggetto: e, nel caso specifico, tale condizione pare sussistere;
- non possedere, in detto comune, la proprietà (o il diritto di usufrutto) o in comunione con coniuge, di altra abitazione; nel caso specifico, non è evidenziato se l'immobile in diritto di usufrutto si trovi o meno nel territorio del medesimo comune;
- non possedere comunque, in tutta Italia, nessun diritto immobiliare acquistato con agevolazioni: dal testo del quesito parrebbe intendersi che solo il figlio ottenne l'applicazione delle agevolazioni in oggetto. Pertanto, se l'abitazione del figlio si trova nello stesso comune di quella del coniuge proprietario, o se il diritto di usufrutto è stato acquistato con agevolazioni, il coniuge superstite non avrà diritto alle agevolazioni in oggetto nella successione al coniuge proprietario.

Cumulo a pagamento

Sono andato in pensione con lo Stato dal 1° agosto 2002 all'età di 58 anni con 36 anni di contributi. Vorrei sapere se un incarico retribuito come lavoro dipendente comporta trattenuta sulla pensione.

Purtroppo sì, l'assegno si cumula interamente con qualsiasi reddito di lavoro se al momento della pensione si hanno 58 anni di età e 37 di contributi. Mancando questo secondo requisito, chi, come lei, è andato in pensione prima del 2003 può evitare la trattenuta pagando una sorta di ticket. La domanda va fatta all'Inpdap entro tre mesi dall'inizio della nuova attività lavorativa.

Coltivatrice senza pensione

Sono una ex coltivatrice che ha versato solo 5 anni di contributi e ha 62 anni di età. Chiedo se posso avere dall'Inps una pensione sia pure in misura ridotta.

Purtroppo no. I contributi sono assolutamente insufficienti per qualsiasi tipo di pensione ma al compimento dei 65 anni di età può chiedere all'Inps l'assegno sociale che oggi è di 374,97 € al mese. L'importo viene pagato nella misura intera a chi non ha altri mezzi per vivere e in misura ridotta se i redditi personali sono inferiori a 4.874,61 €. Le persone coniugate possono ottenerlo se il reddito della coppia resta al di sotto di 9.749,22 €.

Versamenti volontari e totalizzazione

Sono un disoccupato di 57 anni, compiuti il 18 dicembre scorso con la seguente situazione contributiva: lavoro dipendente fino al 30 giugno 2003 per 1.626 settimane di contributi comprensive della maggiorazione per esposizione all'amianto, più altre 490 settimane per versamenti come Co.Co.Co. dal 1996 al 2001. Considerato che i contributi accreditati nelle due gestioni non si possono sommare ho cominciato a versare i volontari per raggiungere i 35 anni di contributi per la pensione di anzianità. In base al calcolo che mi sono fatto dovrò pagare fino al primo trimestre del 2007, per poi andare in pensione dal primo luglio successivo. Visto come stanno le cose e considerato il costo elevato dei volontari, chiedo:



- *Nel mio caso vale la pena versare i contributi volontari?*
- *E' vero che al momento i contributi versati come Co.Co.Co. non sono riscattabili nel fondo di lavoro dipendenti?*
- *Per anticipare il momento della pensione mi conviene sfruttare la totalizzazione con la quale sommando le due contribuzioni raggiunge-rei con 9 mesi di anticipo i 40 anni di contributi necessari per la pensione di anzianità?*

La scelta dei versamenti volontari è stata sensata sotto tutti i punti di vista. Una parte del costo può scaricarla dal reddito imponibile e quello che resta lo recupera abbondantemente anticipando di 4 anni il momento della pensione che altrimenti sarebbe arrivata al compimento del 65° anno di età. Confermo che al momento i contributi da dipendente e quelli da collaborazione si possono sommare solo se l'interessato (ma nel suo caso non conviene assolutamente) opta per la pensione contributiva a carico della gestione dei parasubordinati. L'ipotesi di anticipare il pensionamento con il sistema della totalizzazione è più che fondata.

La riforma stabilisce infatti che i diversi spezzoni contributivi possono essere utilizzati anche per la pensione di anzianità se cumulandoli il lavoratore raggiunge 40 anni di contributi. In questo caso l'assegno è dato dalla somma di più quote di pensione liquidate ognuna con le regole della gestione dove sono stati versati i contributi. Il decreto legislativo che renderà operanti le nuove regole dovrà essere emanato entro il 5 ottobre 2005, in tempo utile perché il nostro lettore possa fare i suoi calcoli.

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR

Vorrei chiarimenti in merito ai codici 1712 e 1713: acconto e saldo imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR. Modalità di calcolo e modalità di versamento.

Ai sensi dell'art.11, comma 3 e 4 del Dlgs. n° 47 del 2000, le quote di rivalutazione del trattamento di fine rapporto sono assoggettate annualmente ad un'imposta sostitutiva dell'11% a carico del dipendente.

Il tributo deve essere versato in due rate dal sostituto d'imposta, quindi nel nostro caso la Società, detraendolo dal fondo accantonato, con il Mod. F24 presso banche, agenzie postali, concessionari o direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

La prima rata, pari ad un acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno

precedente va versato entro il 16 dicembre dell'anno di maturazione. Detto acconto può, in alternativa e se più favorevole, essere commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano per l'anno in corso.

La seconda rata, a titolo di saldo da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione, da calcolarsi sui conteggi definitivi effettuati al 31 dicembre. Ai fini del versamento, le singole rate vengono individuate dai codici indicati dal lettore.

In particolare il codice 1712 è relativo all'acconto ed il codice 1713 al saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto; il codice 1713 è utilizzabile anche per indicare un importo a credito da compensare.

La sezione del modello F24 che dovrà essere compilata è la sezione *erario*.

In tale sezione dovranno essere indicati i rispettivi codici tributo (es. 1712 o 1713), l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento (es. 2005), l'importo a debito o a credito (colonna A o B). Poiché nella sezione erario possono essere indicati più codici tributo, relativi a più causali di versamento, dovrà essere riportato anche il saldo tra le somme degli importi a debito (colonna A) e a credito (colonna B) indicati nella sezione.

Se il datore di lavoro dichiara il falso

Sono un lavoratore dipendente; il Mod. CUD 2004 (redditi 2003) che mi è stato notificato indica l'importo che avrei dovuto percepire e di cui mi è stata corrisposta circa la metà. Chiedo, pertanto, quali siano le azioni da intraprendere e a chi io possa rivolgermi a tutela dei miei diritti non rispettati dal datore di lavoro.

Con il Mod. CUD il datore di lavoro certifica il reddito che il dipendente ha percepito nel corso dell'anno di lavoro precedente.

Nel suo caso, avendo percepito solo la metà di quanto ivi dichiarato, tale certificazione potrà consentirle di ottenere in breve tempo dal giudice del lavoro un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 Codice Procedura Civile.

In sostanza, potrà ottenere una condanna del suo datore di lavoro a corrisponderle quanto ancora dovuto, senza la necessità di chiamarlo in giudizio.

Anche se, avverso detto decreto ingiuntivo, il suo datore proponga opposizione, l'esito sarà certamente negativo, dal momento che gli sarà impossibile provare l'effettivo pagamento.





FidelityCard InLinea. Dedicata a Te Ferroviere.

La card esclusiva che premia la Tua fedeltà e la Tua scelta. La scelta di HDI Assicurazioni. FidelityCard InLinea Ti regala premianti occasioni, senza precedenti. Richiedi subito la Tua FidelityCard InLinea e partecipa a tutte le promozioni a Te dedicate. Per saperne di più clicca su www.inlinea-hdi.it, leggi il regolamento e non perdere tempo, prova subito a vincere.

FidelityCard InLinea.

Più che una card,
un treno di premianti occasioni.

HDI
ASSICURAZIONI

Al tuo fianco, ogni giorno.